

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA



LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 28 - 14 settembre 1947

Publicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Ordine N. 442 (18 A)

ORDINAMENTO DEL PORTO DI TRIESTE E DEI MAGAZZINI GENERALI

ATTESO che si ritiene opportuno di provvedere all'ordinamento del porto di Trieste, di nominare un direttore del porto e di fissarne le attribuzioni;

ATTESO che si ritiene opportuno di far cessare l'attività del Comitato per il Controllo del Porto e di abrogare l'Ordine No. 18 del 19 settembre 1945 relativo ai Magazzini Generali;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

ABROGAZIONE DELL'ORDINE No. 18

L'Ordine No. 18 di data 19 settembre 1945 è abrogato.

ARTICOLO II

ABROGAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DI LEGGE

SEZIONE 1 — Gli Articoli 4, 5 e 17 del D. L. 3 settembre 1925 No. 1789, convertito nella Legge 10 marzo 1926 No. 562 successivamente modificata con la legge del 4 luglio 1941 No. 805, tutti relativi al controllo e all'amministrazione dei Magazzini Generali di Trieste, sono abrogati.

SEZIONE 2 — L'Articolo 3 del regolamento per l'esecuzione della legge costitutiva dei Magazzini Generali emesso con il D. L. No. 624 di data 3 gennaio 1926, modificato con la legge No. 349 di data 15 gennaio 1942, è abrogato.

ARTICOLO III

NOMINA DEL DIRETTORE DEL PORTO

Il «Naval Officer in Charge» (N. O. I. C.) è nominato direttore del porto di Trieste.

ARTICOLO IV

MANSIONI E COMPITI DEL DIRETTORE DEL PORTO

- (a) Il Direttore del Porto curerà l'amministrazione, il funzionamento, la manutenzione, nonché lo sviluppo del Porto stesso ed eserciterà la sorveglianza su tutti i lavori e le attrezzature portuali provvedendo pure al controllo sui Magazzini Generali.
- (b) Il Direttore del Porto emetterà tutte le disposizioni e le norme regolamentari relative alla navigazione entro il porto e ne curerà l'esecuzione.
- (c) Il Direttore del Porto avrà tutti i poteri, funzioni ed obblighi già spettanti, a sensi dei Decreti menzionati nell'Articolo I, ai sottospecificati consigli, uffici e ministeri e qualsiasi riferimento agli stessi dovrà essere inteso come riferimento al Direttore del Porto:
 - (a) Consiglio d'Amministrazione
 - (b) Giunta esecutiva
 - (c) Giunta consultiva

- (d) Ministeri delle Finanze, delle Comunicazioni, dei Lavori Pubblici e delle Corporazioni
- (e) Lo Stato
- (d) Il Direttore del Porto emanerà tutte le norme ed i regolamenti necessari per l'esercizio delle funzioni contemplate in questo Ordine.

ARTICOLO V

ORGANIZZAZIONE DEL PORTO

Gli Organi preposti all'Amministrazione del Porto sono tre e precisamente:

- (a) Il Capitano di Porto, che sarà nominato dal Direttore del Porto e disimpegnerà sotto la vigilanza dello stesso le funzioni previste dalle Leggi vigenti;
- (b) Il Comitato portuale per l'approdo (Port Berthing Committee) composto dal Comandante del Porto quale presidente, dall'assistente «King's Harbour Master», dal Capitano di Porto e dal Sovrintendente ai docks, quali membri. Ad esso spetterà l'espletamento di quelle funzioni che gli saranno demandate dal Direttore del Porto.
- (c) (aa) Il Consiglio d'Amministrazione dei Magazzini Generali qui di seguito chiamato «Consiglio d'Amministrazione», — composto di un Presidente, cinque membri nominati dal G. M. A., (due militari nominati uno delle Forze Armate degli Stati Uniti (Trust) e l'altro delle Forze Armate Britanniche (Betfor) nonchè quattro membri in rappresentanza degli armatori, dei commercianti, degli spedizionieri e degli industriali nominati dalla Camera di Commercio di Trieste.
- (bb) Al Consiglio d'Amministrazione spetterà l'amministrazione dei porti, docks, piazzali, fabbricati, attrezzi, gru (galleggianti e fisse), e macchinario, nonchè la sorveglianza sul personale addetto.
- (cc) Il Consiglio d'Amministrazione nominerà un direttore generale e gli altri funzionari necessari al disbrigo delle funzioni del Consiglio stesso.
- (dd) Al Consiglio spetterà il completo controllo e l'amministrazione dei Magazzini Generali, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

ARTICOLO VI

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Fatta eccezione per i dipendenti dei Magazzini Generali, il personale necessario verrà assunto dal Direttore del Porto o da un funzionario da lui designato.

ARTICOLO VII

ESONERO DEL COMMISSARIO DI ZONA DALLE FUNZIONI ATTINENTI AL PORTO

Il Commissario per la Zona di Trieste viene esonerato da tutte le incombenze ed attribuzioni relative al personale, all'amministrazione ed al funzionamento del Porto di Trieste, salvo la revoca mediante ordini successivi, gli Ordini emessi in merito da detto Commissario di Zona rimangono tuttavia in vigore.

ARTICOLO VIII

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 11 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 449

RICONOSCIMENTO DI VALIDITA' AI CERTIFICATI RILASCIATI DALLA COMMISSIONE COSTITUITA IN BASE AL R. D. L. 18 OTTOBRE 1942 No. 1520

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di riconoscere validità a tutti gli effetti ai certificati rilasciati dalla Commissione per la ricostruzione di certificati di nascita e morte costituita col R. D. L. 18 ottobre 1942 No. 1520, convertito nella legge 11 marzo 1943 No. 241, e successiva modifica, entro quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e qui di seguito denominata il Territorio),

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

RICONOSCIMENTO DI VALIDITA' DEI CERTIFICATI RILASCIATI DALLA COMMISSIONE COSTITUITA IN BASE AL R. D. L. 18 OTTOBRE 1942, No. 1520

Ogni certificato rilasciato dalla Commissione costituita col R. D. L. 18 ottobre 1942 No. 1520, convertito nella legge 11 marzo 1943, No. 241, e successiva modifica, viene riconosciuto pienamente valido ed efficace entro il «Territorio» e dovrà venir considerato come tale da qualsiasi Autorità dello stesso.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Questo Ordine entrerà in vigore nel Territorio il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 12 settembre 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 462

CONCESSIONE DI UN ASSEGNO TEMPORANEO DI CONTINGENZA AI PENSIONATI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA' VECCHIAIA E SUPERSTITI

Ritenuto opportuno e necessario di concedere un assegno temporaneo di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e di altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio»);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

COSTITUZIONE DEL «FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE»

SEZIONE 1 — E' costituito nel Territorio un «Fondo di solidarietà sociale» per la corresponsione di un assegno temporaneo di contingenza ai titolari di pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione obbligato-

ria di cui al R. D. L. 14 aprile 1939, No. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, No. 1272, ed in base ad altre forme obbligatorie di previdenza, sostitutive dell'assicurazione predetta, nonché ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi in seguito ad iscrizione nella assicurazione facoltativa.

SEZIONE 2 — L'assegno di cui alla Sezione precedente (in seguito chiamato «l'assegno») non è dovuto ai titolari di rendite vitalizie immediate e ai titolari di pensioni derivanti da assicurazioni popolari.

SEZIONE — Ai titolari di due o più pensioni fra quelle indicate nel presente Ordine non può essere corrisposto che un solo assegno.

ARTICOLO II

MISURA DELL'ASSEGNO TEMPORANEO DI CONTINGENZA

SEZIONE 1 — La misura mensile dell'assegno è fissata, come segue:

- (a) Per i pensionati di vecchiaia di età non superiore ai 65 anni, Lire 800.—;
- (b) Per i pensionati di invalidità di età non superiore ai 65 anni, e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione in seguito a morte di assicurato o pensionato, L. 1600.—;
- (c) Per i pensionati di vecchiaia e di invalidità di età superiore ai 65 anni L. 2.400.—;

SEZIONE 2 — Il diritto a beneficiare dell'assegno nella misura di cui alla lettera (c) della Sezione precedente decorre dal 1 gennaio dell'anno in cui il pensionato compie il 65.º anno di età.

SEZIONE 3 — L'assegno temporaneo di contingenza assorbe l'integrazione concessa a carico dello Stato, ai sensi dell'Ordine No. 209, di data 29 ottobre 1946, che, pertanto, è abrogato a decorrere dal 1 luglio 1947.

ARTICOLO III

CONTRIBUTI

SEZIONE 1 — All'onere derivante dalla corresponsione degli assegni previsti dal presente Ordine, si provvede con un contributo straordinario dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle altre forme di assicurazioni sostitutive di essa, con un contributo dei rispettivi datori di lavoro e con il concorso dello Stato.

SEZIONE 2 — L'onere di cui alla Sezione precedente è determinato annualmente sulla base del numero medio delle pensioni in corso di godimento nell'anno in ciascuno dei tre gruppi di pensionati di cui all'articolo II e delle corrispondenti misure degli assegni. Esso è posto per metà a carico dei datori di lavoro, per un quarto a carico dei lavoratori e per un quarto a carico dello Stato.

SEZIONE 3 — Il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro è stabilito in percentuale sulle retribuzioni, determinato col sistema della ripartizione, ed è riscosso nei modi e colla procedura stabiliti per i contributi integrativi per le assicurazioni sociali.

Per la determinazione e per i limiti della retribuzione soggetta a contributo si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

SEZIONE 4 — Il contributo dello Stato è versato in rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio in base alle risultanze del rendiconto del «Fondo» di cui all'Articolo I del presente Ordine.

SEZIONE 5 — Nel determinare l'onere dei lavoratori e dei datori di lavoro, è tenuto conto degli eventuali avanzi e disavanzi verificatisi negli esercizi precedenti per effetto di inesatte previsioni della massa delle retribuzioni soggette a contribuzioni e del numero delle pensioni fruenti dell'assegno. Degli avanzi o disavanzi derivanti dalla previsione del numero delle pensioni è tenuto conto anche nel determinare la misura del concorso dello Stato.

ARTICOLO IV

MISURA DEI CONTRIBUTI

SEZIONE 1 — Per l'anno 1947 il contributo a carico dei datori di lavoro è stabilito nella misura dell'8% della retribuzione, quello a carico dei lavoratori nella misura del 4% della retribuzione stessa.

SEZIONE 2 — Per i lavoratori agricoli e rispettivi datori di lavoro, i contributi per l'anno 1947 sono stabiliti nelle misure seguenti:

- (a) Per ogni giornata di uomo salariato fisso e bracciante:
datori di lavoro Lire 9.—; lavoratori Lire 4.50;
- (b) Per ogni giornata di donna o ragazzo:
datori di lavoro Lire 4.50; lavoratori L. 2.25;

SEZIONE 3 — I contributi di cui alla Sezione precedente sono accertati, riscossi e ripartiti unitamente a quelli supplementari per gli assegni familiari in agricoltura relativi all'anno 1947 e con la procedura e le modalità per essi previste.

SEZIONE 4 — Per gli anni successivi, qualora alla data del 1 gennaio di ciascun anno non sia stata emanata la disposizione che deve determinare le misure dei contributi, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a quando non sarà pubblicata la disposizione stessa, a corrispondere i contributi nella misura fissata per l'anno precedente.

ARTICOLO V

RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

SEZIONE 1 — Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario è nullo.

SEZIONE 2 — Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso, alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

ARTICOLO VI

DECORRENZA DEGLI ASSEGNI E DEI CONTRIBUTI

SEZIONE 1 — Il pagamento degli assegni contemplati dal presente Ordine decorre dal 1 luglio 1947; la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori decorre dal 1 periodo di paga successivo al 12 agosto 1947.

SEZIONE 2 — Nel settore agricolo i contributi per l'anno 1947 sono calcolati per ciascuna azienda sulla metà delle giornate accertate agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati per lo stesso anno.

ARTICOLO VII

GESTIONE DEL «FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE»

Il «Fondo di Solidarietà Sociale» è gestito dagli organi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con le norme del R. D. L. 4 ottobre 1935, No. 1827.

ARTICOLO VIII

PENSIONI ESCLUSE DAL BENEFICIO DELL'ASSEGNO TEMPORANEO DI CONTINGENZA

Le norme di cui al presente Ordine, non si applicano ai titolari di pensioni a carico del «Fondo di Previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto» istituito con il decreto-legge 19 ottobre 1923, No. 2311. I titolari delle pensioni predette non hanno diritto all'assegno medesimo, anche nel caso che fruiscano di altre pensioni a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

ARTICOLO IX

PENSIONATI ESCLUSI DAL BENEFICIO DELL'ASSEGNO TEMPORANEO DI CONTINGENZA

SEZIONI 1 — L'assegno di cui al presente Ordine non spetta ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi. I lavoratori predetti sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati.

SEZIONE 2 — Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione — e fino alla concorrenza di essa — l'importo di assegno previsto all'Articolo II e corrisposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e di versarlo all'Istituto stesso, che lo accrediterà al «Fondo di solidarietà sociale».

SEZIONE 3 — Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite in seguito a condanna del Pretore con la multa da Lire 100.— a Lire 5.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

ARTICOLO X

NORME DA OSSERVARE

Si osservano per le prestazioni ed i contributi previsti dal presente Ordine, sempre che siano applicabili, le disposizioni del R. D. L. 4 ottobre 1935, No. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, No. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della Previdenza Sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonché le disposizioni del R. D. L. 14 aprile 1939, No. 636, convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, No. 1272,

ARTICOLO XI

PENALITÀ

SEZIONE 1 — Salvo quanto disposto nella Sezione 3 dell'Articolo IX, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Ordine sono applicabili le penalità previste dall'Articolo III dell'Ordine No. 102, di data 5 aprile 1946.

SEZIONE 2 — I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del «Fondo di solidarietà sociale».

SEZIONI 3 — Nelle contravvenzioni al presente Ordine, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita. Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può pure ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma della lettera (a) dell'articolo III dell'Ordine No. 102, di data 5 aprile 1946.

ARTICOLO XII

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 11 settembre 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 145 (80 A)

NOMINA DELL'AVV. ROMEO PRESCA A SEQUESTERATARIO PER LA «MITTELMEER REEDEREI»

ATTESO che con l'Ordine Amministrativo No. 80 è stata disposta la messa in liquidazione della suddetta «Società» e la nomina degli avvocati rag. Mario TRONCON e Romeo PRESCA a co-liquidatori della «Compagnia»;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di revocare la disposta liquidazione della «Società» e di sottoporre la stessa nuovamente a sequestro;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

1. — L'Ordine Amministrativo No. 80 di data 26 novembre 1946 viene revocato.
2. — L'Avv. Romeo PRESCA è nominato sequestratario della Compagnia con giurisdizione su tutto il Territorio.
3. — Il sequestratario eserciterà tutte le funzioni ed avrà tutte le facoltà, diritti ed obblighi spettanti ad un sequestratario di proprietà nemica in base a tutte le leggi in vigore alla data dell'8 settembre 1943; nell'esercizio di tali funzioni, facoltà, diritti ed obblighi, egli sarà in ogni caso sottoposto alla vigilanza e dovrà uniformarsi agli ordini ed alle istruzioni del Governo Militare Alleato.
4. — Il sequestratario potrà essere rimosso ed i suoi successori potranno venire nominati per iscritto da me o dai miei successori.
5. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, addì 11 settembre 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 146 (47 A)

NOMINA DEL DOTT. GASTONE BENASSI AD ISPETTORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI

ATTESO che, con l'Ordine Amministrativo No. 47, del 20 giugno 1946, il dott. BRU-SAROSCO Eliseo venne temporaneamente nominato ispettore dell'Istituto Nazionale per la Assistenza di Malattia ai Lavoratori, (qui, di seguito, designato quale «Assistenza Malattia ai Lavoratori») e ciò per quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze

Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»),

ATTESO che si considera opportuno di revocare tale nomina, designando a tale carica il dott. Benassi Gastone;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

DISPONGO :

1. L'Ordine Amministrativo No. 47, del 20 giugno 1946, è revocato.
2. Il Dott. BENASSI GASTONE è temporaneamente nominato ispettore per l'«Assistenza Malattia ai Lavoratori», rimanendo in carica fino a nuovo ordine da parte del Governo Militare Alleato del Territorio.
3. Quest'Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato.

Trieste, 12 settembre 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 147

NOMINA DI ANDREA MENIS A CAPITANO DI PORTO DI MONFALCONE

RITENUTO che si rende opportuno e necessario provvedere alla nomina di un capitano di porto di Monfalcone,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

1. Andrea MENIS, attualmente capo-sezione presso la Capitaneria di Trieste, che è in possesso dei requisiti richiesti, è nominato capitano di porto di Monfalcone, con giurisdizione sull'Ufficio Marittimo di Grado.
2. Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 11 settembre 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 147 (A)

*ATTESO che si considera necessario revocare l'Ordine Amministrativo 147,
IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,*

DISPONGO:

1. — L'Ordine Amministrativo 147 dell'11 Settembre 1947 è revocato.
2. — Quest'Ordine entrerà in vigore il giorno 15 Settembre 1947.

Trieste, 14 Settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Avviso N. 30

ANNULLAMENTO DI NUMERI DI ORDINI

I numeri degli Ordini qui sotto elencati sono stati cancellati e nessun Ordine portante uno dei seguenti numeri verrà più emesso:

Ordine No. 423

Ordine No. 457

Trieste, 12 settembre 1947.

Per ordine del Colonnello CARNES:

CHARLES M. MUNNECKE

Ten. Colonnello di Fanteria

Ufficiale Capo della Divisione Legale

Avviso Finale

Questa pubblicazione e quelle precedenti contengono tutti gli Ordini e gli Avvisi promulgati e pubblicati dal Governo Militare Alleato 13.º Corpo e dal Governo Militare Alleato Venezia Giulia.

L'ultimo Ordine Generale pubblicato è l'O. G. No. 116

L'ultimo Ordine pubblicato è l'O. No. 462

L'ultimo Ordine Amministrativo pubblicato è No. 147

L'ultimo avviso pubblicato è No. 30

L'ultima pubblicazione della Gazzetta del Governo Militare Alleato Venezia Giulia è il Volume II No. -28.

Gli Ordini successivi del Governo Militare Alleato saranno pubblicati sotto un nuovo nome come indicato in un nuovo Proclama ed in forma di Gazzetta di cui il primo numero uscirà intorno al 16 settembre 1947.

Trieste, addì 14 settembre 1947.

Per ordine del Colonnello CARNES:

CHARLES M. MUNNECKE

Ten. Colonnello di Fanteria

Ufficiale Capo della Divisione Legale

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 96 (4 A)

NOMINA DELLA SECONDA SEZIONE DELLA COMMISSIONE PENSIONI PER LA ZONA DI TRIESTE

In conformità al potere conferitomi dall'Ordine N. 63 del 18 Gennaio 1946 modificato dall'Ordine N. 455 del 3 settembre 1947,

IO, W. DRUMMOND-YOUNG, Maggiore R. A., f.f. Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO :

ARTICOLO I

Sezione 1. — Le seguenti nomine alla Commissione Pensioni per la Zona di Trieste quale seconda sezione della Commissione già nominata con Ordine Amministrativo di Zona N. 4 del 2 febbraio 1946 :

SECONDA SEZIONE

Presidente : Dott. Carmelo PALERMO

Membri : Dott. Guido BUSUTTI
Rag. Luigi CASTELLANI
Dott. Giorgio BADALOTTI
Dott. Oscar D'ANDREA
Sig. Attilio SABBATINI

Sezione 2. — Il dott. Carmelo PALERMO agirà quale Vice-Presidente della Commissione di Zona della Città di Trieste nel suo complesso, però come Presidente della Seconda Sezione quando tale sezione funzionerà quale Commissione.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 5 Settembre 1947.

W. DRUMMOND-YOUNG

Maggiore R. A.

f.f. Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 97

NOMINA DI MEMBRI EFFETTIVI E SOSTITUTI NELLA COMMISSIONE TASSE PER LA ZONA DI TRIESTE

PREMESSO che con l'Ordine Amministrativo No. 23, di data 23 maggio 1946 venivano nominati il dott. Giovanni Lipari e l'avv. Marcello Travan quali membri effettivi nonché il dott. Ing. Alberto Polli e il dott. Ing. Arturo Ussai quali membri sostituti nella Commissione Tasse per la Zona di Trieste,

CONSIDERATO che si rende ora necessaria la loro sostituzione,

RITENUTA l'opportunità che l'avv. Luigi Silvestri, che con l'Ordine Amministrativo di Zona No. 23 C era stato nominato membro sostituto nella Sezione speciale della predetta

Commissione Tasse per la Zona di Trieste, sia nominato membro effettivo della stessa Sezione Speciale in sostituzione dell'avv. Marcello Travan,

IO, W. DRUMMOND YOUNG, Maggiore R. A., facente funzione di Commissario di Zona, in virtù dell'art. III, sezione 5 dell'Ordine No. 56, di data 7 dicembre 1945,

ORDINO :

1) Le seguenti nomine qui di seguito elencate nelle rispettive Sezioni della Commissione Tasse per la Zona di Trieste:

A) Sezione I

Rag. Luigi Castellani — membro effettivo (in sostituzione del dott. G. Lipari).

B) Sezione II

Dott. Nello Tevarotto — membro sostituto (in sostituzione dell'Ing. A. Ussai);

Dott. Bruno Meyer — membro sostituto (in sostituzione dell'Ing. A. Polli).

C) Sezione Speciale (1)

Avv. Luigi Silvestri — membro effettivo (in sostituzione dell'avv. M. Travan);

Dott. Giuseppe Broi — Membro sostituto (in sostituzione dell'avv. L. Silvestri).

2) Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia.

Trieste, 8 settembre 1947.

W. DRUMMOND YOUNG

Maggiore R. A.

facente funzione di Commissario della Zona di Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 98

NOMINA DEL SIG. SILVIO STRETTI A DIRETTORE DELL'UFFICIO METRICO E DEL SAGGIO E MARCHIO DEI METALLI PREZIOSI DI TRIESTE

Poichè con Ordine Amministrativo di Zona No. 69 del 24 aprile 1947 il Sig Francesco STRADI venne nominato Direttore dell'Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi di Trieste e

poichè è necessario sostituire il predetto Sig. STRADI, ora defunto:

Io, A. H. GARDNER, ten. col. R. A., Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO :

1. Il Sig. Silvio STRETTI viene nominato Direttore dell'Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi di Trieste al posto del Sig. Francesco STRADI.

2. Questa nomina deve essere considerata temporanea, per la durata dell'amministrazione del Governo Militare Alleato in questa Zona, a meno che non venga confermata dalla autorità che assumerà l'amministrazione della Zona alla cessazione del Governo Militare Alleato.

3. Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 10 settembre 1947.

A. H. GARDNER

ten. col. R. A.

Commissario della Zona di Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 99

RICONFERMA DEL DOTT. CARLO COLLAVO A REGGENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI DI TRIESTE

Atteso che, con l'Ordine Amministrativo di Zona No. 46, del 6 novembre 1946, il dott. Gastone BENASSI veniva nominato reggente dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza di malattia ai lavoratori e ciò in temporanea sostituzione del dott. Carlo COLLAVO:

Io, A. H. GARDNER, ten. col. R. A., Commissario della Zona di Trieste,

DISPONGO:

1. La prima parte dell'Ordine Amministrativo di Zona No. 46 viene annullata. Di conseguenza, il dott. Carlo COLLAVO è riconfermato reggente dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza di malattia ai lavoratori di Trieste.

2. Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 12 settembre 1947.

A. H. GARDNER

ten. col. R. A.

Commissario della Zona di Trieste

ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 95

NOMINA IMPIEGATI G.M.A. - SUPPLEMENTO ALL'ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 91

IO, Tenente Colonnello NYLES W. BALTZER, C.A.C., Commissario della Zona di Pola, con il presente Ordine

NOMINO:

la sottomenzionata persona quale impiegata del Governo Militare Alleato, con decorrenza dalla data sottoindicata:

Nome:	Data d'assunzione:	Impiego attuale:
BIASI Liana	24 marzo 1947	dattilografa

Pola, 8 settembre 1947.

NYLES W. BALTZER

Ten. Col. C.A.C.

Commissario di Zona, Pola

VOLUME II

Gazzetta N. 28

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I - Comando di Trieste

Ordine		pag.
No. 442 (18 A)	Ordinamento del porto di Trieste e dei Magazzini Generali	863
No. 449	Riconoscimento di validità ai certificati rilasciati dalla Commissione costituita in base al R.D.L. 18 ottobre 1942 No. 1520	865
No. 462	Concessione di un assegno temporaneo di contingenza ai pensionati dell'Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti	865
Ordine Amministrativo		
No. 145 (80)	Nomina dell'Avv. Romeo Presca a sequestratario per la „Mittelmeer Reederei“	869
No. 146 (47 A)	Nomina del dott. Gastone Benassi ad Ispettore dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori....	869
No. 147	Nomina di Andrea Menis a Capitano di Porto di Monfalcone..	870
Avviso		
No. 30	Annullamento di numeri di Ordini	871
Avviso Finale	871

PARTE II - Zona di Trieste

Ordine Amministrativo di Zona		
No. 96 (4 A)	Nomina della seconda Sezione della Commissione Pensioni per la Zona di Trieste	872
No. 97	Nomina di membri effettivi e sostituti nella Commissione Tasse per la Zona di Trieste	872
No. 98	Nomina del Sig. Silvio Stretti a Direttore dell'Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi di Trieste	873
No. 99	Riconferma del Dott. Carlo Collavo a Reggente dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione di Malattia ai Lavoratori di Trieste	874

Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona		
No. 95	Nomina impiegati G.M.A. - Supplemento all'Ordine Amministrativo di Zona 91	874